



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 22/12/2022, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	no	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	no
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	no		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	si		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	no		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 8 su n.13 componenti il Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Serra San Bruno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114 del 11.08.2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Serra San Bruno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Visto l'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita: *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*;

Visto l'art. 26, co. 7, del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita: *"Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997"*;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, così riassumibili:

- società Vibo Sviluppo: **Partecipazione da mantenere** in quanto la Società rientra nel dispositivo di cui all'art. 26, co. 7, del D. Lgs. 175/2016;
- società Proserpina Spa: **Nessuna azione da intraprendere** in quanto la Società è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13 del 16.07.2010. Nominato il Curatore fallimentare è attualmente in stato di liquidazione;
- società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Vibonesi Agenzia di Sviluppo Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata: **Nessuna azione da intraprendere** in quanto la Società è stata costituita in attuazione del Regolamento UE n. 1303/2013;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Procopio), su presenti e votanti n. 8;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31.12.2021 delle società in cui il Comune di Serra San Bruno detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere al mantenimento della partecipazione nella **società Vibo Sviluppo** in quanto la Società rientra nel dispositivo di cui all'art. 26, co. 7, del D. Lgs. 175/2016;
3. di dare atto che relativamente alla **Società Proserpina Spa** la stessa è già in liquidazione essendo stato nominato il Curatore fallimentare a seguito di Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13 del 16.07.2010 che ne ha dichiarato il fallimento;
4. di procedere al mantenimento della partecipazione nella **Società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Vibonesi Agenzia di Sviluppo Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata** in quanto la stessa è stata costituita in attuazione del Regolamento UE n. 1303/2013;
5. di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
6. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
9. di dare atto che nessun rappresentante dell'Amministrazione è stato nominato negli organi di governo di società o enti;

10. di dichiarare di non partecipare in soggetti con forma giuridica non societaria.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole separata ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE pg. 3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... pg. 4

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità del 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne era scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Vibo Sviluppo Spa	Diretta	Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.	1,85	La Società rientra nel dispositivo di cui all'art. 26, co. 7, del D. Lgs. 175/2016.
Proserpina Spa	Diretta	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.	1,82	La Società è già in liquidazione essendo stato nominato il Curatore fallimentare a seguito di Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13 del 16.07.2010 che ne ha dichiarato il fallimento.
Consorzio Turistico Serre Incoming	Diretta	Servizi di promozione, informazione ed assistenza turistica. Promozione di prodotti	6,67	Esercitato il diritto di recesso. Procedura conclusa positivamente in data 12.12.2016.

		enogastronomici ed artigianali tipici.	
--	--	--	--

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda alle "Schede di rilevazione periodica delle partecipazioni" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che formano parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

La ricognizione compiuta **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Serra San Bruno, li 13.12.2022

Il Responsabile



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ✕ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa *Brunella Tripodi* -

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 – PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021.

Verbale n. 42 del 15/12/2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Dicembre, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022,

Vista la richiesta, pervenuta via e-mail dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b), del D.Lgs 267/2000 sulla base della copia della proposta di Delibera del Consiglio Comunale riguardante la revisione periodica delle partecipazioni ex. Art. 20 D.Lgs. 175/2016, con cui sono state altresì trasmesse:

- o La relazione tecnica di cui articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.;
- o Le schede tecniche relative ai dati delle 3 partecipazioni detenute al 31/12/2021;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e s.m.i.;

Preso atto che all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 è imposta una revisione periodica delle partecipazioni societarie;

Considerato, in particolare, che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Preso atto che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

Rilevato che per dette amministrazioni il provvedimento costituisce un aggiornamento dei precedenti piani: Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del TUSP e revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale di Serra di Serra San Bruno ha adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2017 la "revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

e che, a seguito dell'ultima revisione il Comune di Serra San Bruno (VV) risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- società Vibo Sviluppo Spa;
- società Proserpina Spa;
- società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Vibonesi Agenzia di Sviluppo Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata;

Rilevato che, a norma del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di revisione periodica, una volta approvato dall'organo dell'ente, dovrà essere trasmesso:

1. alla sezione competente della Corte dei conti;
2. entro i termini che verranno indicati, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione periodica disposta dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 sarà soggetta alle rilevanti sanzioni di cui al comma 7 dello stesso articolo di legge;

Preso atto che la Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società presso il Dipartimento del Tesoro, ha formulato delle linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Preso atto che dall'esito della ricognizione effettuata dal Comune di Serra San Bruno (VV), come risultante nel Piano di Revisione periodica e dalle schede tecniche di ricognizione, allegati alla proposta di deliberazione inviata al sottoscritto, si evince che:

- o la Società Proserpina Spa è già in liquidazione essendo stato nominato il Curatore fallimentare a seguito di Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13 del 16.07.2010 che ne ha dichiarato il fallimento;
- o viene mantenuta la partecipazione nella società Vibo Sviluppo Spa in quanto la Società rientra nel dispositivo di cui all'art. 26, co. 7, del D. Lgs. 175/2016;
- o viene mantenuta la partecipazione nella società Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Terre Vibonesi Agenzia di Sviluppo Locale Società Consortile a Responsabilità Limitata in quanto la stessa è stata costituita in attuazione del Regolamento UE n. 1303/2013;

Ritenuto il provvedimento completo e conforme al disposto normativo e alle indicazioni della Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società presso il Dipartimento del Tesoro;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

Visti i pareri tecnico e contabile resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

ESPRIME

per quanto di propria competenza, il proprio PARERE FAVOREVOLE relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in questione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 175/2016 – partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021.

Serra San Bruno, 15/12/2022

Il Revisore dei Conti

(Dr. Vincenzo Caruso)





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 17/01/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente delibera:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE